

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 maggio 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio e richieste di ABBONAMENTO rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - AREA COMMERCIALE, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul Servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

<p>X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2000, n. 695.</p> <p>Comune di Civitella D'Agliano (Viterbo). Modifica artt. 8 e 9 del regolamento edilizio comunale. Approvazione. Pag. 6</p> <p>X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2000, n. 761.</p> <p>Legge regionale 4 dicembre 1989, n. 71 e successive modificazioni ed integrazioni. Sostituzione esperto in materia di agricoltura e foreste in seno alla commissione provinciale di Latina per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione e di occupazione Pag. 7</p> <p>X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2000, n. 793.</p> <p>Dichiarazione dello stato di calamità naturale per alcuni comuni della provincia di Roma colpiti dal sisma dell'11 marzo 2000 e richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con i provvedimenti urgenti dello Stato Pag. 7</p>	<p>X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2000, n. 907.</p> <p>Autorizzazione esercizio residenza sanitaria assistenziale della Provincia Romana Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, denominata «Villa Immacolata» sita in San Martino al Cimino (Viterbo), strada Sammartinese, 65/a Pag. 8</p> <p>X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2000, n. 908.</p> <p>Autorizzazione esercizio residenza sanitaria assistenziale della Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere del Sacro Cuore di Gesù, denominata «Villa Rosa» sita in Viterbo, viale Francesco Baracca, 21 Pag. 10</p> <p>X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2000, n. 909.</p> <p>Autorizzazione esercizio residenza sanitaria assistenziale della «Clinica Villa Nina» S.r.l. denominata «Villa Nina» sita in Frattocchie di Marino (Roma), via Nettunense Vecchia, 110 Pag. 11</p> <p>X DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1071.</p> <p>Contributi ad enti locali e ad associazioni per la promozione ed il sostegno delle attività delle associazioni. Legge regionale 1° settembre 1999, n. 22, criteri e modalità di distribuzione dei fondi di bilancio, capitolo 42130 .. Pag. 13</p>
--	---

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 APR. 2000

ADDI' 4 APR. 2000 NELLA SEDE DI VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

EADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ASSENTI: ~~EADALONI - ALEANDRI - AMATI - DONATO - FEDERICO - META~~

DELIBERAZIONE N° 1071

OGGETTO:

Contributi ad Enti locali e ad
Associazioni per la promozione ed il sostegno delle attività delle
Associazioni - Legge Regionale 1° settembre 1999, n. 22 - criteri
e modalità di distribuzione dei fondi di bilancio - Capitolo
42130.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la qualità della Vita;

VISTA la Legge Regionale 241/90 relativa alla semplificazione delle procedure amministrative;

VISTA la Legge Regionale 22 ottobre 1993, n. 57, che contiene le norme relative all'emanazione dei provvedimenti amministrativi, all'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi ed, inoltre, dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione regionale deve attenersi (art. 7);

VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1999, n. 22 concernente "Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio";

CONSIDERATO che la medesima legge, all'art. 6, prevede il sostegno dell'associazionismo attraverso la concessione di contributi:

- A. agli enti locali che presentino annualmente piani d'intervento a favore di iniziative e progetti di associazioni operanti sul territorio ed iscritte al registro di cui all'articolo 9;
- B. alle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 9 che presentino iniziative e progetti compiutamente documentati direttamente alla Regione Lazio

ATTESA la propria competenza a determinare, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, come previsto dal comma 2 dell'art. 6 della suddetta L.R. 22/99;

RITENUTO pertanto, di dover determinare criteri e modalità per il riparto dei fondi disponibili nel bilancio regionale;

VISTO l'art. 17 comma 32 della Legge 127/97;

DELIBERA

Di approvare i seguenti criteri e modalità per il riparto dei fondi in bilancio relativi ai contributi da erogare agli Enti locali ed alle Associazioni di cui alla Legge Regionale 22/99;

A): AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE

- per l'esercizio finanziario 2000 saranno ammesse le domande pervenute entro il 31 maggio 2000. Per gli esercizi finanziari successivi vale quanto stabilito dall'art. 93, comma 1 della L.R. 7 giugno 1999 n. 6, e cioè saranno ammesse le domande pervenute entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono le domande stesse.

Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Regione Lazio - Dipartimento Interventi socio-sanitari-educativi per la Qualità della Vita - Area D - Via del Caravaggio, 99 - 00147 Roma;

- sarà ammessa una sola richiesta di contributo per ogni singola Associazione;
- saranno escluse le richieste relative ad Associazioni;



- ⇒ che non abbiano rendicontato i contributi già ricevuti ai sensi dell'art. 6 comma 5 della Legge Regionale 22/99;
- ⇒ che abbiano in corso procedimenti di cancellazione dal registro regionale delle associazioni;
- ⇒ che siano già ricomprese nei piani di intervento dei Comuni;
- ⇒ le cui richieste non siano corredate dalle seguenti dichiarazioni rilasciate dal Presidente dell'Associazione:

- 1) dichiarazione che per l'attività o per il progetto presentato non sono stati erogati contributi da altri Enti pubblici o privati, o richiesti agli stessi in misura superiore alla quota parte delle spese non coperte dal contributo richiesto alla Regione;
- 2) dichiarazione di impegno a realizzare il progetto o l'attività, qualora ammesso al contributo;
- 3) dichiarazione di essere in possesso dei necessari permessi, autorizzazioni, nulla-osta (da allegare in copia) previsti dalla normativa vigente nel caso in cui l'Associazione presenti un progetto o un'iniziativa che li richiedano.

La domanda di contributo deve contenere, oltre alla descrizione dell'attività o del progetto da realizzare, il preventivo analitico di spesa e copia del bilancio relativo all'anno precedente cui è riferita la richiesta del contributo.

B) : DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

I fondi disponibili saranno impegnati al 50 per cento per i piani di intervento presentati dagli Enti locali e per il restante 50 per cento per progetti presentati da Associazioni. Eventuale quota parte dei fondi non utilizzati in favore degli Enti locali verrà utilizzata in favore delle Associazioni e viceversa.

L'entità del contributo verrà determinata nel seguente modo:

- ⇒ Per gli Enti locali l'importo del contributo sarà determinato in relazione alle disponibilità di bilancio e, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 30 per cento della spesa prevista per la realizzazione dei piani di intervento, né superare il 50 per cento della stessa. Per le Associazioni l'importo del contributo è determinato nella misura del 50 per cento della spesa massima prevista e ritenuta ammissibile per la realizzazione delle iniziative o dei progetti.
- ⇒ Saranno presi in considerazione esclusivamente i piani di intervento degli Enti locali la cui spesa complessiva non superi l'importo di 100 milioni.
- ⇒ Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste delle Associazioni relative a iniziative o progetti la cui spesa complessiva non superi i 50 milioni.

C) : DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA'

L'assegnazione dei contributi avverrà in base ad una graduatoria formulata con l'attribuzione di punteggi così assegnati:

I) PER GLI ENTI LOCALI

- Piani di intervento in favore di iniziative e progetti di più Associazioni - punti 3;
- Piani di intervento di più Comuni nell'ambito distrettuale per iniziative e progetti di Associazioni che operano nel territorio di diversi Comuni - punti 5. Il piano dovrà essere presentato dal Comune individuato quale capofila.
- Piani di intervento presentati da Enti locali che non abbiano mai ottenuto finanziamenti - punti 4 - ; 1 punto - per ogni anno intercorso



dall'ultimo finanziamento verrà assegnato agli Enti locali già finanziati in precedenza, fino ad un massimo di 4 punti;

- Piani di intervento già presentati negli anni precedenti e ritenuti ammissibili, non finanziati per insufficienza di fondi disponibili - punti 1.

A parità di punteggio verrà data priorità agli Enti locali, o loro aggregazioni, con il maggiore numero di abitanti.

II) PER LE ASSOCIAZIONI

- progetti e/o iniziative presentati da Associazioni che non abbiano mai ottenuto finanziamenti - punti 4; il parco per ogni anno intercorso dall'ultimo finanziamento verrà assegnato alle Associazioni già finanziate in precedenza, fino ad un massimo di 4 punti;
- progetti ed iniziative da realizzare in collaborazione con un Ente pubblico con intesa o convenzione non a titolo oneroso, risultante da attestazione dell'ente stesso da cui risulti il contenuto, la forma e la durata della collaborazione - punti 3;
- progetti o iniziative di più Associazioni da realizzare in collaborazione tra di loro, a seguito di intesa documentata, presentati dalle singole Associazioni con la specificazione della parte di propria competenza - punti 2;
- progetti ed iniziative già presentati negli anni precedenti e ritenuti ammissibili, non finanziati per insufficienza di fondi disponibili - punti 1.

A parità di punteggio verrà data priorità alle Associazioni iscritte da più tempo nel Registro regionale.

D) : MODALITA' DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

I) PER GLI ENTI LOCALI

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

Gli Enti locali, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono, dovranno relazionare in ordine all'attuazione del piano di intervento e dell'impiego del contributo regionale.

II) PER LE ASSOCIAZIONI

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

Le Associazioni che ottengono contributi dovranno rendicontare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono, l'intero ammontare della spesa relativa alla realizzazione dell'attività o del progetto e non solo, quindi, quello corrispondente al contributo ottenuto.

La rendicontazione deve consistere in una relazione finale sull'attività o sul progetto realizzato con la descrizione delle spese effettivamente sostenute corredata dalle copie dei giustificativi di spesa, con l'apposizione della dichiarazione di conformità agli originali da parte del Presidente dell'Associazione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge 127/97 e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Il Vice Presidente: F.to Lionello Cosentino

Il Vice Segretario: F.to Dott. Adolfo Papi